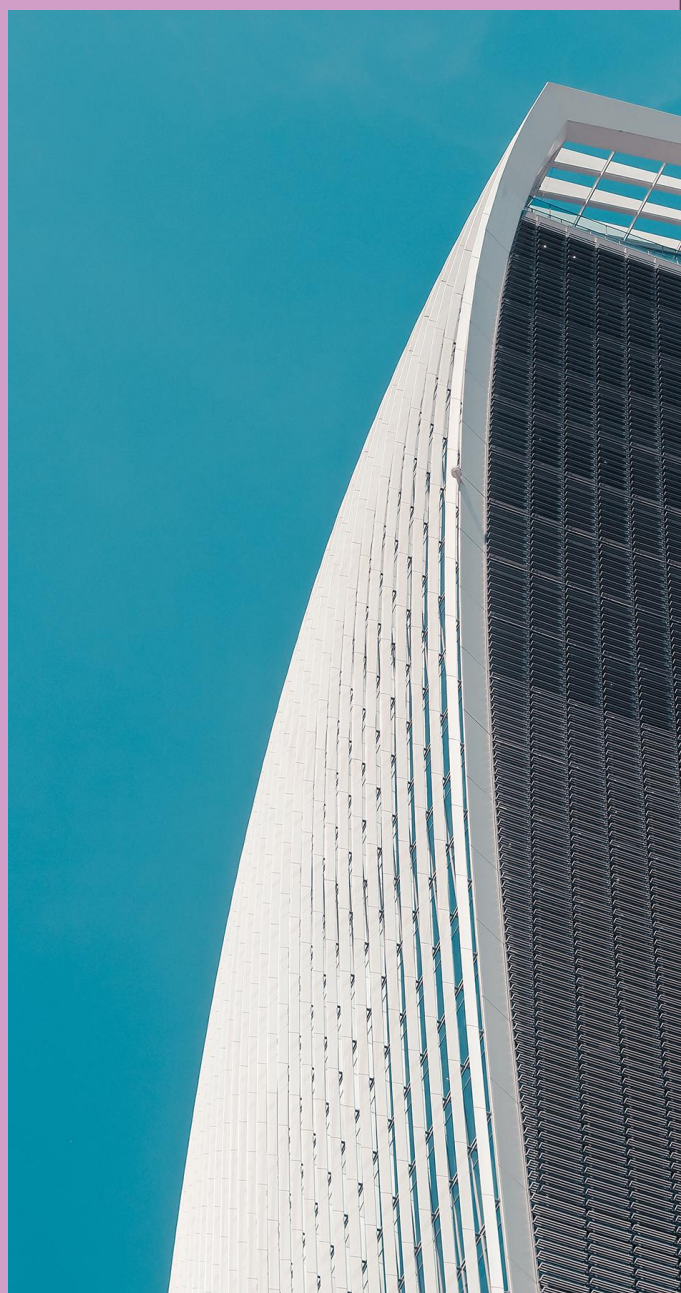


Bird & Bird

# Recepimento della Seconda Direttiva Europea sul Credito ai Consumatori (CCD2)

*23 luglio 2025*



# Recepimento della Seconda Direttiva Europea sul Credito ai Consumatori (CCD2)

*Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo (reperibile **qui**) finalizzato al recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023, nota come Consumer Credit Directive 2 (CCD2).*

Tale direttiva, che sostituirà l'attuale disciplina del credito ai consumatori, rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione del quadro normativo europeo, introducendo disposizioni di massima armonizzazione volte a rafforzare considerevolmente la protezione dei consumatori e a promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito.

È importante sottolineare che le novità introdotte dalla CCD2 non riguardano esclusivamente il settore finanziario tradizionale, ma si estendono significativamente anche ai fornitori di beni e prestatori di servizi, introducendo per la prima volta un regime di registrazione e vigilanza specifico per questi operatori che offrono forme di finanziamento per consentire l'acquisto dei beni e servizi da essi commercializzati.

## Quadro temporale e scadenze normative

La CCD2 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 ottobre 2023 ed è entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il **20 novembre 2025**, mentre le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal **20 novembre 2026**, data in cui la precedente direttiva CCD sarà abrogata.

È importante sottolineare che la precedente disciplina CCD continuerà ad applicarsi ai contratti di credito esistenti fino alla loro scadenza naturale, ad eccezione di specifiche disposizioni contenute nell'articolo 47 della CCD2 che si applicheranno a tutti i contratti di credito a tempo indeterminato in vigore al 20 novembre 2026.

## Principali novità della CCD2

### 1 Ampliamento significativo dell'ambito di applicazione

La CCD2 introduce un **ampliamento sostanziale del perimetro di applicazione** rispetto alla precedente disciplina, estendendo la copertura normativa a tutti i contratti di credito di **importo pari o inferiore a 100.000 euro**, nonché a nuove tipologie di prodotti e operatori. In particolare, la direttiva si applica ora alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni e servizi, inclusi alcuni modelli *"buy now, pay later"* (BNPL), con eccezioni previste per i casi caratterizzati da minor rischio per i consumatori.

**I fornitori di beni e servizi che concedono dilazioni di pagamento saranno soggetti al regime di autorizzazione/registrazione e vigilanza** definito dall'articolo 37 CCD2, rappresentando **una novità assoluta nel panorama normativo italiano**.

### 2 Razionalizzazione degli obblighi informativi

La nuova direttiva introduce una **semplificazione degli obblighi informativi** nei confronti dei consumatori, sia nella fase pubblicitaria che in quella precontrattuale. Tale approccio mira a rendere più efficace e comprensibile l'informazione fornita ai consumatori, migliorando la trasparenza del mercato del credito.

### 3 Rafforzamento della disciplina di valutazione del merito creditizio

Una delle innovazioni più significative riguarda il **potenziamento della disciplina sulla valutazione del merito creditizio**, con l'introduzione del diritto del consumatore di richiedere l'intervento umano quando la valutazione si basa, anche solo parzialmente, su sistemi automatizzati di trattamento dei dati. Tale disposizione tiene conto anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel caso Schufa (C-634/21).

### 4 Educazione finanziaria e servizi di consulenza

La CCD2 introduce **disposizioni specifiche in materia di educazione finanziaria** e servizi di consulenza sul debito per i consumatori che manifestano potenziali fragilità economiche. Inoltre, vengono raffinate le misure di tolleranza per affrontare proattivamente il rischio di credito emergente prima dell'avvio di procedure esecutive.

## Modifiche al quadro normativo nazionale

### Testo Unico Bancario (TUB)

Le modifiche al TUB si concentrano principalmente sul **Capo II del Titolo VI** relativo al credito ai consumatori, con interventi limitati di coordinamento al Capo I-bis (disciplina del credito immobiliare ai consumatori derivante dal recepimento della MCD) e al Capo III (Norme generali e controlli).

#### Principali novità introdotte:

- **Articolo 122, comma 5-bis TUB:** introduce un regime semplificato per contratti considerati a basso rischio, specificamente per quelli di importo inferiore a 200 euro, contratti senza interessi e altre spese, e contratti con rimborso entro tre mesi comportanti solo spese trascurabili.
- **Articolo 127-ter TUB:** estende a tutti i contratti di credito i presidi sull'intervento umano quando la valutazione del merito creditizio si basa sul trattamento automatizzato di dati personali.
- **Nuove disposizioni sulle dilazioni di pagamento:** l'aggiunta delle lettere i-bis) e i-ter) all'articolo 122 TUB definisce le esclusioni delle dilazioni di pagamento dall'ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II TUB, in linea con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) CCD2.

### Decreto Legislativo 141/2010

Gli interventi si concentrano sul **Titolo IV del D.lgs. 141/2010** per dare attuazione all'articolo 37 della CCD2 riguardo ai fornitori di beni e prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio.

**Introduzione dell'articolo 12-bis:** viene introdotto un nuovo articolo dedicato alla "*Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio*", che prevede:

- **Esclusione dalla riserva di attività** per la presentazione/proposta/conclusione di contratti di finanziamento da parte degli esercenti per beni e servizi da essi offerti;
- **Obbligo di iscrizione presso OAM** per esercenti non qualificati come PMI, sia che agiscano come creditori che come intermediari del credito;
- **Attribuzione di poteri di vigilanza all'OAM** con facoltà di supervisione, ispezione e indagine.

### Esercizio delle opzioni normative

Il decreto legislativo esercita selettivamente le opzioni offerte dalla CCD2, seguendo un approccio ponderato che tiene conto delle specificità del contesto nazionale italiano.

#### Opzioni esercitate:

- **Regime semplificato per contratti a basso rischio** (art. 2, par. 8): per contratti sotto i 200 euro, senza interessi o con rimborso entro tre mesi;

- **Polizze assicurative collegate** (art. 14, par. 3): possibilità per i creditori di richiedere sottoscrizione di polizze assicurative pertinenti;
- **Disposizioni più rigorose per scoperti** (art. 24, par. 5): applicazione di misure più protettive per i consumatori;
- **Soglia per indennizzo rimborso anticipato** (art. 29, par. 4): compenso del creditore solo se il rimborso anticipato supera la soglia definita a livello nazionale;
- **Limitazione oneri per inadempimento** (art. 35, par. 3): divieto di imporre oneri superiori a quelli necessari per compensare i costi sostenuti;
- **Esenzione microimprese e PMI** (art. 37, par. 3): esenzione dall'obbligo di autorizzazione e registrazione. Resta comunque fermo anche per tali soggetti il regime di vigilanza, poiché il comma 8 dell'art. 12-*bis* assicura comunque all'OAM il potere di intervenire, su segnalazione.

#### Opzioni non esercitate:

- **Apertura conto di pagamento obbligatoria** (art. 14, par. 2): mantenimento dell'approccio adottato durante l'implementazione della MCD;
- **Limitazioni sui servizi di consulenza** (art. 16, par. 4 e 6): continuità con l'approccio MCD;
- **Riduzione periodo di recesso** (art. 26, par. 4): mantenimento dell'approccio CCD esistente;
- **Divieti specifici su commissioni** (art. 32, par. 4): applicabile solo per "consulenza indipendente".

## Disciplina del crowdfunding e nuovi scenari operativi

Il decreto introduce significative novità per i **fornitori di servizi di *crowdfunding***, prevedendo una nuova esenzione dalla riserva di attività di agenzia e mediazione creditizia per i fornitori che operano esclusivamente nei confronti delle imprese. Viene inoltre introdotta la compatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di crowdfunding, consentendo ai fornitori di operare sia verso imprese che consumatori.

Gli scenari operativi prospettabili sono due:

1. **Servizio esclusivo alle imprese:** con esenzione dalla riserva di attività per razionalizzare la supervisione.
2. **Servizio combinato:** prestazione del servizio sia alle imprese che ai consumatori, con obbligo di iscrizione al registro OAM come mediatori.

## Impatti operativi e raccomandazioni strategiche

### Per i fornitori di beni e servizi

Le aziende che concedono dilazioni di pagamento dovranno **valutare attentamente la propria qualificazione dimensionale** per verificare se beneficiare dell'esenzione prevista per microimprese e PMI. I soggetti non esenti dovranno adeguare i propri processi operativi e procedere alla registrazione presso OAM.

### Per gli istituti finanziari

Sarà necessario un **aggiornamento sostanziale delle procedure** per la valutazione del merito creditizio, con particolare attenzione all'implementazione del diritto all'intervento umano. Le istituzioni dovranno inoltre rivedere la contrattualistica per l'allineamento alle nuove informazioni precontrattuali richieste dalla CCD2.

### Per gli intermediari del credito

Gli intermediari dovranno rafforzare i propri sistemi di *compliance* in vista dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'OAM e aggiornare la formazione del personale per le nuove responsabilità sui dipendenti e collaboratori.

## Aspetti in fase di approfondimento

Il documento di consultazione evidenzia che sono attualmente in corso approfondimenti su due tematiche specifiche:

- **Possibile esenzione delle carte di debito differito** (articolo 2, paragrafo 5 CCD2): valutazione dell'opportunità di esentare le carte *charge* con rimborso entro 40 giorni;
- **Servizi di consulenza sul debito** (articolo 36 CCD2): definizione delle modalità di implementazione dei servizi di *debt counseling*.

L'Allegato II del documento contiene quesiti specifici per la consultazione pubblica su questi temi, invitando gli operatori del settore a fornire il proprio contributo.

## Next steps

Il recepimento della CCD2 rappresenta una trasformazione significativa del panorama normativo del credito ai consumatori in Italia, con implicazioni rilevanti per tutti gli operatori del settore. La consultazione pubblica, aperta fino al 4 settembre 2025, costituisce un'opportunità fondamentale per gli *stakeholder* di contribuire alla definizione finale del quadro normativo.

Le aziende sono invitate a:

- **Analizzare proattivamente** l'impatto delle nuove disposizioni sui propri modelli di business;
- **Valutare tempestivamente** la necessità di adeguamenti organizzativi e procedurali;
- **Partecipare attivamente** alla consultazione pubblica per contribuire al perfezionamento del decreto;
- **Pianificare strategicamente** l'implementazione delle nuove disposizioni in vista dell'entrata in vigore nel novembre 2026.

Il nostro *team* è a completa disposizione per fornire assistenza specializzata nell'analisi degli impatti specifici e nell'implementazione delle nuove disposizioni normative.

# Contatti



*Stefano Febbi*

Partner

+390230356000  
[stefano.febbi@twobirds.com](mailto:stefano.febbi@twobirds.com)



*Annapaola Schino*

Counsel

+390230356000  
[annapaola.schino@twobirds.com](mailto:annapaola.schino@twobirds.com)



*Diego Cefaro*

Senior Associate

+390669667000  
[diego.cefaro@twobirds.com](mailto:diego.cefaro@twobirds.com)



*Alessandra Pasticci*

Associate

+390230356000  
[alessandra.pasticci@twobirds.com](mailto:alessandra.pasticci@twobirds.com)

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon  
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Riyadh • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen  
• Singapore • Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.